

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015, n. 18-2517

Gestione del demanio idrico (l.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 86 stabilisce che alla gestione del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio;
- l'articolo 89, comma 1, lettere d) e f) del decreto legislativo stesso menziona tra le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di demanio idrico quelle relative alle concessioni d'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- in attuazione del d. lgs. n. 112/1998, la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ha disposto all'articolo 59, comma 1, lett. d) il mantenimento alla Regione delle funzioni inerenti il rilascio delle concessioni per le estrazioni materiali e l'uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali relative ai corsi d'acqua di interesse regionale;
- per quanto riguarda, in particolare, la gestione del demanio idrico fluviale e delle relative pertinenze, la Regione Piemonte ha disciplinato la materia con le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 *Legge Finanziaria per l'anno 2002* (artt. 12 e 13) e 18 maggio 2004, n. 12 *Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004* (art. 1), nonché con il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R *Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni* (*Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12*);
- ai sensi dei provvedimenti sopra citati, ogni utilizzo o occupazione di aree del demanio idrico fluviale può essere esercitato a seguito del rilascio di una concessione, previo pagamento del relativo canone demaniale;
- tra gli utilizzi e le occupazioni di cui si tratta è compreso anche quella per il taglio e l'asportazione della vegetazione arborea presente nelle aree demaniali;
- secondo quanto stabilito dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17 il canone demaniale per le concessioni di cui si tratta è dato dal valore della vegetazione oggetto di taglio; per il caso in cui la concessione sia rilasciata per finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo (con esclusione delle isole formatesi all'interno), sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione è da intendersi nullo, disposizione evidentemente diretta ad agevolare l'esecuzione di lavori finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio;
- la previgente convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle

competenze forestali, stipulata il 3/12/2007 e scaduta il 2/01/2012, prevedeva che la valutazione del materiale legnoso per la determinazione del canone per le concessioni in oggetto venisse effettuata dal Corpo forestale dello Stato (CFS) su richiesta dei Settori regionali competenti al rilascio delle concessioni;

- la nuova convenzione, sottoscritta in data 14 marzo 2012 non prevede più tale compito in capo al CFS e le stime necessarie a definire il canone sono pertanto state effettuate in occasione del rilascio delle singole concessioni dagli uffici tecnici della Direzione, con il supporto del Settore Foreste e sulla base dei criteri di stima già applicati dal CFS;

ritenuto opportuno, al fine di rendere oggettivi e chiaramente predeterminabili i canoni di concessione per gli utilizzi di che trattasi, fissare valori unitari di riferimento, analogamente a quanto già in essere per i canoni relativi agli altri utilizzi del demanio idrico (Allegato A) alla L.R. 17/2013 nonché a quelli per la concessione di estrazione e asportazione di materiale litoide dagli alvei idrici (D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015);

preso atto che i valori ottenuti dagli uffici Tecnici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica, sulla base delle stime effettuate dal CFS, sono stati determinati calcolando il valore a quintale e con riferimento alla Tipologia di Legname, con un coefficiente variabile a seconda delle difficoltà di accesso alle aree, così come meglio specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato, inoltre, che le concessioni demaniali possono essere rilasciate anche per iniziativa della Regione e a seguito di opportune procedure di evidenza pubblica e che, nel caso di specie, possono anche conseguire la finalità di provvedere, senza impegno di spesa, alla manutenzione idraulica del territorio e ritenuto opportuno, in analogia a quanto stabilito per le estrazioni e asportazione di materiale litoide, che qualora le procedure esperite vadano deserte, si possa procedere ad una seconda gara a canone base ridotto fino al 50 per cento;

tutto ciò premesso;

vista la legge regionale n. 23/2008 e in particolare l'articolo 16;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il prospetto per la determinazione del canone per le concessioni per taglio di vegetazione arborea in area demaniale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che nel caso di concessioni per finalità di manutenzione idraulica da rilasciare a seguito di procedure di evidenza pubblica, nel caso di gare andate deserte, si può esperire una seconda gara a canone base ridotto fino al 50%.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

TABELLA
Determinazione del valore delle piante per concessioni brevi per taglio piante in area demaniale

Tipologia legname	Accessibilità buona €/q	Accessibilità media €/q	Accessibilità difficile €/q
1. Legno duro diametro < 15 cm	1,50	1,00	0,50
2. Legno tenero diametro < 15 cm	0,65	0,35	0,10
3. Legno duro diametro > 15 cm.	1,90	1,40	0,65
4. Legno tenero diametro > 15 cm	0,85	0,55	0,15
5. Pioppo da lavoro	2,50	1,75	1,00
<i>Tasso di conversione mc q.li: legno duro 7-8 q/mc, legno tenero 5-6 q/mc</i>			
Riduzioni:			
<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di castagno si applica un coefficiente di riduzione pari a 0,8. 			
Legenda degli indici			
Accessibilità:			
<i>buona</i>	l'area è facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto		
<i>media</i>	l'area è accessibile ai soli mezzi meccanici di esbosco, l'imposto si trova a distanza inferiore ai 100 metri		
<i>difficile</i>	l'area non è accessibile ai normali mezzi di esbosco, occorre esbosco manuale, o con verricello, la distanza dell'imposto è superiore ai 100 metri		
Tipologia legno:			
<i>legno duro</i>	castagno, rovere faggio, ontano, robinia, carpino		
<i>legno tenero</i>	salice, pioppo, betulla, conifere		